

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO, LA CIVILE CONVIVENZA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

## **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1: Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2: Definizioni

## **TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

- Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art.4 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art.5 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art.6 Sicurezza negli edifici
- Art.7 Sgombero neve
- Art.8 Cautele per oggetti sospesi e stillicidio
- Art.9 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
- Art.10 Accattonaggio molesto

## **CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

- Art.11 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art.12 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art.13 Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
- Art.14 Giardini, parchi, aree verdi e fontane
- Art.15 Divieto di campeggio libero
- Art.16 Contrassegni del Comune

## **CAPO III PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE**

- Art.17 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art.18 Abitazioni private
- Art.19 Dispositivi acustici antifurto
- Art.20 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art.21 Utilizzo di strumenti musicali

## CAPO IV SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.22 Spazi ed aree pubbliche
- Art.23 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art.24 Luminarie
- Art.25 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art.26 Attività di volantinaggio
- Art.27 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

## CAPO V DECORO URBANO

- Art.28 Cura e manutenzione del verde privato
- Art.29 Manutenzione dei terreni
- Art.30 Manutenzione, pulizia e decoro degli edifici

## CAPO VI MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art.31 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

## CAPO VII NETTEZZA URBANA

- Art.32 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art.33 Conferimento e raccolta rifiuti

## TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art.34 Sistema sanzionatorio
- Art.35 Sanzioni
- Art.36 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art.37 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

## NORME FINALI

- Art.38 Abrogazione di norme preesistenti
- Art.39 Entrata in vigore
- Art.40 Norma finale

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

**a)** Il presente regolamento, espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini.

**b)** Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'Incolunità Pubblica e Sicurezza Urbana come definiti dal D.M. 54 agosto 2008.

**c)** Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- spazi ed aree pubbliche
- decoro urbano
- disciplina dei mestieri e delle attività lavorative
- conferimento e raccolta rifiuti.

**d)** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**e)** Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici ed i fossi fiancheggianti le strade.

**f)** Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Art.2 - Definizioni**

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità:

l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro:

tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone:

la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) suolo pubblico:

agli effetti del presente regolamento, si intende in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge – le vie private aperte al pubblico passaggio – le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio – i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere – i monumenti e le fontane monumentali – le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.

e) fruizione di beni comuni:

il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

f) utilizzazione di beni comuni:

l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'**

#### **Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

#### **Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti**

1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2) E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

#### **Art.5 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1) Fatte salve le vigenti disposizioni previste e prescritte dall'art. 59 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), in tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale, che, invece, devono essere conferiti, secondo le vigenti disposizioni, al centro di conferimento "ecocentro" in località Lancone di Villadossola

2) Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalla Regione Piemonte o dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

3) E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

4) Fuori dal Centro Abitato, purché consentito dalla normativa regionale, è consentito accendere fuochi o bruciare materiali in luoghi abitati ad una distanza superiore a mt. 100 dalle abitazioni.

5) È sempre vietato accendere fuochi o bruciare materiali nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

7) E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

#### **Art.6 – Sicurezza degli edifici**

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2) In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

3) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

#### **Art. 7 – Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### **Art.8 - Cautele per oggetti sospesi e stillicidio**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

#### **Art.9 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali**

- 1) Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali,, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di tenere i cani in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
- 2) Chiunque possieda un cane appartenente ad una delle “razze cani pericolosi” elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali, ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata.

3) Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

4) Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

5) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

### **Art.10 – Accattonaggio molesto**

1) Ferme restando le singole fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da leggi nazionali legate allo sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili nonché di animali, è fatto divieto, su tutto il territorio, di richiedere denaro, o altra utilità, praticando qualsiasi forma di accattonaggio che, per modalità minacciose e/o ostinate ed insistenti, rechi turbativa, impedisca o limiti l'accesso – la fruizione – l'utilizzo delle aree o spazi pubblici.

## **CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **Art.11 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

4) E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5) Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

#### **Art.12 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1) Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) sdraiarsi sul suolo pubblico, sulle panchine, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;
- c) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;

;

#### **Art. 13 – Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti**

1) Chiunque effettui lavorazioni sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico deve provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

2) I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

3) Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere, soggetti al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.

4) I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

#### **Art.14 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane**

1) Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- c) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- d) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- 
- e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- f) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti
- g) introdurre qualsiasi veicolo, bicicletta, ciclomotore e motociclo, anche se spinti a mano;

#### **Art. 15: Divieto di campeggio libero**

1) È vietato il deposito e lo stazionamento, anche temporaneo e provvisorio, su tutto il territorio comunale, comprese aree di proprietà inedificate, di caravan e roulotte ad uso abitativo permanente.

2) Il divieto non si applica in occasione del periodo della Festa Patronale o di eventi analoghi, per giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati.

3) Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per evidenti ragioni di carattere sociale ed umanitario e per lo stretto tempo necessario.

4) È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.

5) È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

6) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

#### **Art. 16 – Contrassegni del Comune**

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.

### **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **Art.17 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2) I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo .

#### **Art.18 - Abitazioni private**

1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui al comma seguente.

2) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **Art.19 - Dispositivi acustici antifurto**

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di

veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2) La disposizione del comma 1) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

### **Art. 20 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;  
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco..

### **Art. 21 - Utilizzo di strumenti musicali**

1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 2) lettera d), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

## CAPO IV – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 22- Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come definiti all'art. 2) lettera d) del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) È proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovra e sottostanti senza l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

3) Sono pertanto vietati tutti gli atti – le attività – i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità e in particolare:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;
- b) deturpare e imbrattare (con graffiti – disegni – scritte – vernici – spray – adesivi – ecc.) i monumenti, le facciate di qualsiasi edificio pubblico e privato, le recinzioni, i pali della pubblica illuminazione, la pavimentazione stradale, la segnaletica stradale e qualsiasi altro manufatto di arredo urbano
- c) abbandonare al suolo pubblico, su panchine o altri arredi urbani, i vuoti dei contenitori delle bevande, bicchieri – cartoni – contenitori alimentari, nonché rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione (mozziconi di sigaretta, chewing-gum, etc.);
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica ed alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- h) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;

-i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

### **Art. 23 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1) I gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti, compresi i circoli privati, hanno i seguenti obblighi:

1.1 provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale, asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori

1.2 devono collocare all'esterno del locale idonei raccoglitori per la cenere e per i mozziconi di sigaretta, provvedendo al mantenimento della loro efficienza e al loro regolare svuotamento

1.3 nel caso in cui siano concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente devono collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, provvedendo al mantenimento della loro efficienza e al loro regolare svuotamento

2) I gestori di esercizi commerciali la cui attività preveda la consumazione sul posto, o nelle immediate vicinanze, di prodotti alimentari il cui consumo possa comportare l'insudiciamento dei luoghi pubblici – privati ad uso pubblico – privati prospicienti il suolo pubblico (ad es. panetterie, pizza d'asporto, gelaterie, ...) devono:

2.1 collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, provvedendo al mantenimento della loro efficienza e al loro regolare svuotamento

2.2 provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale, asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori

2.3 rendere note, con specifici avvisi, le modalità di consumazione di detti alimenti e i relativi divieti contenuti nel presente atto

3) Nella esecuzione delle predette operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

### **Art. 24 - Luminarie**

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione temporanea di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie, la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

#### **Art. 25 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### **Art. 26 - Attività di volantaggio**

1) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico e fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire nelle mani del destinatario del messaggio o depositare per la

libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione e ai pedoni.

2) Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. Per quanto attiene al divieto di collocare volantini o altro materiale pubblicitario sui veicoli in sosta, si rimanda al vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni.

3) Le sanzioni, per la violazione alle disposizioni dei precedenti commi, sono a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

#### **Art. 27 - manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità**

1) Chiunque pone sul suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi, etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2) I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

### **CAPO V – DECORO URBANO**

#### **Art. 28 - Cura e manutenzione del verde privato**

1) I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento i conduttori di terreni coltivati – incolti – di aree verdi in genere e gli amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde – parco giardino – orto – ecc. devono provvedere a garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e in particolare:

1.1 allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo

1.2 alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali

2) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata

3) I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.

4) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

### **Art. 29 - Manutenzione terreni**

1) Ogni terreno deve essere tenuto, , in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle erbe infestanti e alla vegetazione spontanea, al fine di evitare la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica (topi, rettili, ecc.) oltre che insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale.

2) I proprietari e/o titolari del diritti di godimento di fondi (compresi giardini ,prati,ecc.)che sono inclusi nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dei prati almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.

3) I proprietari delle restanti aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in , hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati

4) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

5) Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

### **Art. 30 - manutenzione, pulizia e decoro degli edifici**

1) I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento di edifici e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati devono mantenere gli stessi in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro, così come disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ed in particolare:

1.1 eliminare ogni situazione di degrado

1.2 eseguire i lavori di manutenzione e ripristino all'intonaco ed alla tinteggiatura deterioratesi

1.3 i prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo

## **CAPO VI - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **Art.31 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

- 1) Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 30 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 3) E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

## **CAPO VII – NETTEZZA URBANA**

### **Art. 32 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

### **Art. 33 - Conferimento e raccolta rifiuti**

- 1) È vietato conferire/depositare i rifiuti domestici con modalità e forme in contrasto con le modalità previste per la raccolta differenziata stabilite e rese note dal “Gestore” del servizio, in particolare:
  - 1.1 il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato previa separazione/differenziazione per tipologia; in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori/sacchetti a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali

sono stati predisposti.

- 1.2 Devono essere rispettati i luoghi di conferimento (ambiti di pertinenza delle abitazioni) ed i giorni stabiliti per la raccolta.
  - 1.3 Il deposito dei sacchi e/o contenitori per la raccolta differenziata deve essere effettuata dopo le ore 19.00 della sera precedente e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta.
  - 1.4 in caso di eventi ventosi di forte intensità il deposito dei sacchi e/o contenitori può essere effettuato con la dovuta diligenza ed accortezza nel loro posizionamento al fine di evitarne, con certezza, la loro dispersione sul territorio con conseguente pericolo per la circolazione e/o insudiciamento del territorio.
- 2) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta "ecocentro" in località Lancone di Villadossola, nei giorni ed orari previsti per detto servizio.
  - 3) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossiconocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
  - 4) E' vietato il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchetti o contenitori oppure utilizzando Sacchetti e contenitori non conformi quelli stabiliti dal gestore del Servizio.
  - 5) per la frazione Cardezza la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti è effettuata con appositi cassonetti (carta- vetro/lattine- plastica –umido –indifferenziata) posizionati lungo le vie del paese. E' assolutamente vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dei cassonetti.

### ***TITOLO III – SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO***

#### **Art.34 – Sistema sanzionatorio**

**1** Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

**2** Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente

regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dall'art.18 della L.689/81. I proventi sono destinati al Comune.

**3** Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**4** Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

**5** In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

### **Art.35– Sanzioni**

**1** La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento sarà oggetto di specifica Delibera di Giunta Comunale, ai sensi del vigente dispositivo di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/1981.

**2** E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa.

### **Art.36 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

**1** Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

**2** Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 36. In caso di mancata

ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

**Art.37 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

**1** Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

**2** Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.36. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

**NORME FINALI**

**Art. 38– Abrogazione di norme preesistenti**

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

**Art. 39– Entrata in vigore**

/

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.

**Art. 40 – Norma finale**

Eventuali modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico